



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di CEsENATICO

Via del Porto n°14 - Tel. 0547/80028 Fax. 0547/83958

e-mail ucesenatico@mit.gov.it sito web www.guardiacostiera.it/cesenatico

ORDINANZA

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del Porto di Cesenatico;

- VISTO:** il decreto legislativo 18.07.2005, n.171, recante il codice della nautica da diporto;
- VISTO:** il D.M. 29.07.2008 n.146 "Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto";
- VISTA:** la Legge 08 luglio 2003 n° 172, concernente disposizioni sulla nautica da diporto e sul turismo nautico;
- VISTO:** il D.M. 1° settembre 2021, "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne";
- VISTO:** il D.M. 26 gennaio 1960 "Disciplina dello sci nautico";
- VISTO:** il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio n°260142 de1 20 febbraio 1993, relativo "Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico";
- VISTE:** le disposizioni e gli indirizzi ministeriali in materia di sicurezza della navigazione delle tavole a vela "windsurf" nonché relativi ad utilizzo di aree demaniali marittime e specchi acquei per paracadutismo ascensionale in mare;
- VISTE:** le disposizioni in materia di unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua e traino sci nautico per conto terzi;
- VISTO:** il Dispaccio n°51241 in data 31 maggio 2014 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Reparto II ufficio 2 relativo all'utilizzo dei dispositivi denominati Jetlev Flyer, Flyboard ed altri a questi assimilabili;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 0090417 in data 18.07.2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Disciplina nautica dell'apparecchio denominato "seabob";
- VISTO:** il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) approvato con Legge 27 dicembre 1977, n° 1085;
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 136426 in data 20.10.2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, avente ad oggetto: "Obbligo assicurazione unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling";
- VISTO:** il Dispaccio prot. n° 0026676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riguardante l'utilizzo di mezzi del tipo "e-bike acquatica";
- VISTA:** l'ordinanza n° 20/2017 in data 28.04.2017 della Capitaneria di Porto di Rimini disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa;
- VISTO:** il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 recante il "Testo unico sull'Ambiente", e ss.mm. e ii.;
- VISTE:** le prescrizioni di sicurezza per la circolazione delle unità da diporto durante la stagione estiva, contenute nell'ordinanza che disciplina l'attività balneare;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 09 febbraio 2012, n° 4 sulla disciplina della pesca marittima e il Regolamento approvato con D.P.R. 02 ottobre 1968 n° 1639;
- CONSIDERATO** che il vigente art. 27, comma 6 del Codice della nautica da diporto prevede che la navigazione e le modalità di utilizzo di natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kayak ovvero delle moto d'acqua siano disciplinate dall'autorità marittima o della navigazione interna territorialmente competenti;
- CONSIDERATO** che, alla luce dell'art. 27, comma 9 del Codice della nautica da diporto, il presente provvedimento si limita ad aggiornare quello vigente a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni, ferme restando condivise peculiarità locali;
- RAVVISATA,** pertanto, la necessità di disciplinare l'uso dei mezzi di cui sopra per gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione dei bagnanti nonché degli utenti in genere, anche per la salvaguardia della vita umana in mare, nonché la navigazione diportistica nei porti e nelle acque del Circondario Marittimo di Cesenatico, che comprende il litorale dei Comuni costieri di Cesenatico, Gatteo, Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli;

ORDINA

Articolo 1 (Premessa)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO"**.

Articolo 2 (Sanzioni)

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Codice della Nautica da diporto (D. Lgs. 171/2005 in premessa richiamato), e/o, ove applicabile, ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Ai fini della presente Ordinanza per unità da diporto valgono le definizioni di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005, n.171, recante codice della nautica da diporto.
2. È fatto rinvio, per ulteriori aspetti connessi alle attività diportistiche, all'Ordinanza Balneare vigente e, per gli aspetti relativi alle funzioni amministrative conferite, alle disposizioni emanate dalla Regione Emilia Romagna in materia di demanio marittimo nonché a quelle dei singoli Comuni costieri.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge e in particolare al Decreto legislativo 18.07.2005, n° 171, recante Codice della nautica da diporto, al D.M. 29.07.2008, n° 146 "Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto", al Decreto Ministeriale 10.05.2005, n° 121, recante regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto, e al D.M. 1° settembre 2021, "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne".
4. E' abrogata l'ordinanza n°19/2014 del 16.06.2014 ed ogni altra precedente disposizione in contrasto o, comunque, incompatibile con la presente ordinanza.

Cesenatico, lì *data della registrazione digitale*

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto CALABRIA

INDICE

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO

CAPO I	NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO
CAPO II	SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA
CAPO III	NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)
CAPO IV	KITE SURF (TAVOLE CON AQUILONE)
CAPO V	TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI
CAPO VI	SCI NAUTICO
CAPO VII	PARACADUTISMO ASCENSIONALE
CAPO VIII	NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI
CAPO IX	UTILIZZO DEI JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI A QUESTI ASSIMILABILI
CAPO X	UTILIZZO SEABOB E DISPOSITIVI ASSIMILABILI
CAPO XI	UTILIZZO E-BIKE ACQUATICA E DISPOSITIVI ASSIMILABILI
CAPO XII	LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI NONCHÉ ATTIVITÀ DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO
CAPO XIII	CORRIDOI DI LANCIO
ALLEGATI	1.

**REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI CESENATICO**

**CAPO I
NORME GENERALI SULLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

Articolo 1

(Navigazione all'interno dei porti, foci dei fiumi e rade nelle acque del Circondario)

1. All'interno del porto di Cesenatico, e alle foci dei fiumi e degli altri corpi idrici superficiali ricadenti nel Circondario Marittimo di Cesenatico, le navi, imbarcazioni e natanti da diporto devono navigare con la massima prudenza, nonché procedere ad una velocità ridotta al minimo indispensabile per la manovra ed il buon governo del mezzo nautico (salvo in caso di forte corrente contraria o particolari condizioni meteorologiche, la velocità non deve essere superiore a 3 nodi).
2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita dal porto devono mantenere la dritta rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, mantenere la minima velocità, e tenere presente che la precedenza spetta comunque allo scafo in uscita.
3. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 27.12.1977 n°1085 - norme per evitare gli abbordi in mare, è fatto espresso divieto a tutte le unità da diporto, così come definite dalla vigente normativa, di:
 - a. Ormeggiare ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc..) o comunque presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
 - b. Effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita dal porto, o dalle foci dei fiumi, evitando al contempo spostamenti d'acqua e/o onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio o in transito;
 - c. Ormeggiare presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati in tutta l'area portuale, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
4. Le unità da diporto ormeggiate nel porto e negli approdi del Circondario Marittimo di Cesenatico devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio, individuati dal Comandante/proprietario dell'unità, o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, le quali devono esser in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza;
5. L'alaggio e varo delle unità da diporto presso aree non in concessione, nel porto di Cesenatico e nelle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico deve avvenire previa comunicazione all'Autorità Marittima.
6. E' vietato ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio e varo delle unità.
7. L'attività di locazione/noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative/turistiche è disciplinata dalle norme del presente Regolamento.
8. **A tutte le unità da diporto, come definite dalla vigente normativa, salvo che non sia diversamente previsto dagli altri Capi del presente Regolamento, è inoltre vietato:**
 - a) **Sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto.**
 - b) **Avvicinarsi e mantenersi:**
 - i) **a meno di 300 metri dalle navi militari, nazionali ed estere, alla fonda;**
 - ii) **a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;**
 - iii) **a meno di 500 metri dalle piattaforme;**
 - iv) **a meno di 100 metri da scogliere, barriere e/o opere di difesa costiera poste parallelamente o perpendicolarmente al litorale.**

Nel corso della stagione balneare, così come temporalmente definita dalla pertinente Ordinanza Balneare della Regione, la fascia di mare sino a 500 metri dalla costa è interdetta alla navigazione a motore ed a vela, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n°20/2017 del 28.04.2017 della Capitaneria di porto di Rimini, alla quale si rimanda integralmente per tutti gli aspetti sottesi alla navigazione rispetto alla costa ed in prossimità di essa.

**Articolo 2
(Divieti e obblighi)**

1. All'interno del porto di Cesenatico, e delle foci dei fiumi del Circondario è vietato effettuare:
 - a. la balneazione;
 - b. allenamenti sportivi e attività ludico-ricreative di qualsiasi genere;
 - c. gare natatorie, di canottaggio, veliche, motonautiche e sci nautico e similari o assimilabili;
 - d. navigazione con qualsiasi unità a remi.
2. I trasferimenti di unità a vela sprovviste di motore verso la zona di allenamento/regata, ovvero fuori dal porto di Cesenatico e dalle foci dei fiumi del Circondario, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio, in massima sicurezza, di unità a motore. Fatte salve specifiche eventuali richieste di deroga che verranno valutate dall'Autorità Marittima in apposite Ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione in occasione di manifestazioni sportive.

Articolo 3
(Tutela delle acque del Circondario e Prevenzione incendio)

1. Nel porto e nelle acque del Circondario Marittimo di Cesenatico è vietato:
 - a. Versare in mare idrocarburi o miscele di idrocarburi, comprese le acque di sentina con residui oleosi;
 - b. Usare detersivi o detergenti non biodegradabili per il lavaggio delle unità da diporto qualora tale uso comporti lo sversamento in mare di tali sostanze;
 - c. Gettare in mare materiale di qualsiasi genere.
2. Gli oli esausti le batterie esauste nonché i rifiuti di bordo dovranno essere conferiti a ditte specializzate nella raccolta, avvalendosi anche degli appositi contenitori all'uopo predisposti dagli Enti competenti e/o concessionari, in rispetto della vigente normativa in materia ambientale.
3. E' vietato alle unità da diporto effettuare travasi e/o conservare a bordo, durante la sosta nel porto e negli approdi del Circondario Marittimo di Cesenatico, carburante in quantitativo superiore a quello contenuto nei serbatoi in dotazione.
4. Durante le operazioni di rifornimento, i mezzi e le sistemazioni antincendio di bordo devono essere pronti all'uso, con divieto di fumare e generare fiamme e/o scintille e mantenendo i motori spenti ed arieggiando il vano motore per evitare accumulo di eventuali gas/vapori.
5. il rifornimento del carburante delle unità da diporto deve essere effettuato esclusivamente presso gli impianti fissi di erogazione esistenti negli ambiti portuali ovvero negli approdi in concessione, a norma dell'Ordinanza n° 25/2006 in data 07 agosto 2006 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico.

CAPO II
SCUOLE DI VELA – SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 4
(Definizioni)

Ai fini del presente Capo per <<scuola di vela>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile; per <<scuola di tavola a vela>> si intende qualsiasi scuola che ha come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf"

Articolo 5
(Prescrizioni e divieti)

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla osta ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e per trasportati anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a. in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
 - b. con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto, o a motore con elica schermata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza in sicurezza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 500 metri dalla costa, e al di fuori degli appositi corridoi di lancio, esclusivamente in caso di emergenza al fine di prestare soccorso/assistenza.
4. Tutte le persone a bordo dei natanti/tavole a vela dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischietto.

CAPO III
NAVIGAZIONE ED USO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Articolo 6
(Prescrizioni e divieti)

1. L'utilizzo delle tavole a vela (windsurf) è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. Le tavole a vela (windsurf) sono autorizzate alla navigazione solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000

(mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, ed è fatto inoltre divieto di navigare:

- a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché dalle strutture off-shore;
- b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- c) All'interno del porto e lungo le rotte di accesso al medesimo;
- d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
- f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
- g) entro 100 metri da scogliere, barriere e/o opere di difesa costiera poste parallelamente o perpendicolarmente al litorale.

Articolo 7

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. Coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate.
3. L'uso del windsurf per conto terzi da parte di Società sportive e sodalizi, e comunque non con finalità di lucro, è subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.
5. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni danno a persone o cose che dovesse eventualmente verificarsi nel corso di tale attività.
6. L'atterraggio e la partenza nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati. In assenza dei corridoi le tavole a vela e similari, nella fascia di mare riservata alla balneazione hanno l'obbligo di procedere con vela ammainata.

CAPO IV

KITE SURF

(tavole con aquilone)

Articolo 8

(limitazioni e divieti)

1. L'esercizio di Kite-Surf, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio del Kite-Surf può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto di Cesenatico e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché dalle strutture off-shore;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto e lungo le rotte di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
 - g) a meno di 100 metri da scogliere, barriere e/o opere di difesa costiera poste parallelamente o perpendicolarmente al litorale.

Articolo 9 (Condizioni per l'esercizio)

1. L'età minima per l'esercizio del "Kite-Surf" è fissata a 16 anni compiuti;
2. E' fatto obbligo a coloro che esercitano il "KITE-SURF" di indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale e un caschetto di protezione di tipo ciclistico;
3. E' obbligatorio usare sistemi di sicurezza, montati sul KITE, che consentano al conduttore di sganciarsi ed abbandonarlo in casi estremi, e munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
4. E' obbligatorio collegare le cime (cd. linee) solo quando si decolla ed assicurarsi, altresì, di scollegarle quando si atterra;
5. E' vietato lasciare il KITE -SURF incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma.

Articolo 10 (Partenza e atterraggio)

1. Nelle zone vietate alla navigazione (entro 500 mt. dalla linea di battigia) la partenza e l'atterraggio dei natanti denominati Kite-surf devono essere obbligatoriamente effettuati attraverso appositi corridoi di lancio/atterraggio aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza: fronte a spiaggia minimo 30 mt. ad allargarsi fino ad una ampiezza di mt. 80 e ad una distanza dalla costa di mt. 100, ampiezza da mantenere costante fino al limite oltre il quale l'attività è consentita (ulteriori 400 metri);
 - b) devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 500 metri dalla linea di battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di metri 20 l'una dall'altra;
 - c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - d) per agevolare l'individuazione dei corridoi in fase di atterraggio sugli ultimi gavitelli esterni al limite dei 500 metri dovranno essere posizionate bandierine di colore bianco.
2. La partenza e l'atterraggio negli appositi corridoi di lancio previsti dal comma 1 del presente articolo devono avvenire con la tecnica del **body drag**, che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di mt. 100 dalla battigia. Tale limite dovrà essere idoneamente segnalato con boe di colore giallo.

L'installazione dei corridoi di lancio per l'arrivo e la partenza delle unità denominate "KITE SURF" è subordinata all'autorizzazione dei comuni territorialmente competenti.
3. Nei 100 mt. sopra citati è consentito il transito di un Kite surf per volta, con precedenza ai mezzi in rientro.

Articolo 11 (Regole per prevenire gli abbordi in mare)

1. Quando due unità "KITE-SURF" navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quella sopra-vento deve dare la precedenza sollevando il kite, e quella sotto-vento, a sua volta, ha l'obbligo di abbassare il kite;
2. Quando due unità "KITE-SURF" procedono nella stessa direzione, quella sopra-vento dà la precedenza a quella sotto-vento sollevando il kite e rallentando;
3. Quando un'unità "KITE-SURF" incrocia altre unità a vela darà loro la precedenza, sollevando il kite e rallentando e ciò a prescindere dalle mura.

CAPO IV SUP (STAND UP PADDLE) (Tavole a remi)

Articolo 12 (limitazioni e divieti)

1. L'utilizzo dei SUP, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;

- b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- c) All'interno del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
- d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) Oltre 1000(mille) metri dalla costa;
- f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
- g) a meno di 100 metri da scogliere, barriere e/o opere di difesa costiera poste parallelamente o perpendicolarmente al litorale.

Articolo 13 **(Condizioni per l'esercizio)**

1. L'età minima per la conduzione delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela.
2. È fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione e comunque oltre i 300 metri dalla costa.
3. La navigazione con tavola SUP all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata;
4. il conduttore di tavola SUP dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di vento e corrente non gli consentono di manovrare pienamente il dispositivo.
5. La navigazione con tavola SUP nella zona di balneazione deve svolgersi con velocità minima, e comunque compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 14 **(Partenza e atterraggio)**

1. La partenza e l'atterraggio può avvenire presso un qualsiasi punto dell'arenile di giurisdizione, con l'esclusione delle aree dove vigano divieti espliciti in forza di altri provvedimenti, e comunque in massima sicurezza ad e a debita distanza da bagnanti.

Articolo 15 **(Regole per prevenire gli abbordi in mare)**

1. il SUP, in quanto mezzo idoneo ad essere usato come mezzo di trasporto sull'acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72, e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale Regolamento.

CAPO V **TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI E ATTIVITÀ SIMILARI O ASSIMILABILI**

Articolo 16 **(Prescrizioni e divieti)**

1. L'uso a traino di banana boat e di piccoli gommoni e attività similari o assimilabili è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività di traino di banana Boat e piccoli gommoni e attività similari o assimilabili è subordinato può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli e nella fascia di mare compresa fra i 500 metri e 1 (uno) miglio dalla costa. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nella fascia dei 500 metri dalla battigia, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;

- c) All'interno del porto di Cesenatico e lungo le rotte di accesso al medesimo;
- d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) Oltre 1(uno) miglio dalla costa;
- f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 17

(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni e attività similari o assimilabili è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque, ove possibile in base alle condizioni meteo marine in atto, non superiore ai 3 (tre) nodi;
- b) Il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
- c) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29 Luglio 2008 n° 146 e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
- d) L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà trainare più di un galleggiante per volta, né svolgere altre attività contemporaneamente;
- e) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- f) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
- g) E' vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata, nonché effettuare evoluzioni tali da costringere l'unità trainante a compiere brusche e repentine manovre o variazioni di rotta e velocità. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
- h) Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
- i) Qualora l'esercizio dell'attività di traino del galleggiante venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni all'uopo necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di ormeggio in prossimità della battigia;
- j) Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO VI SCI NAUTICO

Articolo 18 (Limitazioni e divieti)

- 3. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26 gennaio 1960 integrato dal D.M. 15 luglio 1974, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
- 4. L'esercizio dell'attività dello sci nautico può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle unità che effettuano tale attività è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto di Cesenatico e dalle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di

- acquacoltura;
- b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
- c) All'interno del porto e lungo la rotta di accesso al medesimo;
- d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
- e) Oltre 1(uno) miglio dalla costa;
- f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 19

(Condizioni per l'esercizio)

1. La pratica dello sci nautico è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
 - a) Il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico dovrà essere munito di idonea patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità;
 - b) Il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) Il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
 - d) Lo sciatore dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
 - e) L'unità impiegata in tale attività che imbarca i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima di governo (ove possibile inferiore a 3 nodi);
 - f) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - g) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - h) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
 - i) E' vietato a qualsiasi unità seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - j) Analogamente l'unità trainante non dovrà effettuare manovre brusche e repentine, con cambi improvvisi di velocità e rotta, mantenendo tali parametri adeguati per evitare danni a persone e/o cose;
 - k) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (come ad es. paracadutismo, pesca ecc.);
 - l) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza (D.M. 29 luglio 2008, n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
 - m) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - n) Qualora lo sci nautico venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni necessarie, anche ai fini demaniali marittimi, per l'ormeggio in prossimità della battigia.
2. Le persone che svolgono tale attività sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, dovendosi intendere l'Autorità Marittima, pertanto, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno a persona o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
3. L'esercizio dello sci nautico, per conto proprio nonché da parte di società sportive, scuole di sci nautico e sodalizi, indipendentemente dalle finalità di lucro, è comunque subordinato all'osservanza delle condizioni di sicurezza sopra menzionate.

CAPO VII PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 20 (Limitazioni)

1. L'esercizio del paracadute ascensionale, è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'esercizio dell'attività di paracadute ascensionale può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) All'interno del porto di Cesenatico e lungo la rotta di accesso al medesimo;
 - d) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - e) Oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - f) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.

Articolo 21 (Condizioni per l'esercizio)

La pratica del paracadutismo ascensionale è inoltre subordinata all'osservanza delle condizioni sottonotate:

- a) Il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di idonea patente nautica, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
- b) Il conduttore dovrà avere almeno 18 anni compiuti;
- c) La persona trainata dovrà avere almeno 14 anni compiuti;
- d) L'unità impiegata dovrà oltrepassare il limite dei 500 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio autorizzati, e procedendo alla minima velocità di governo (ove possibile non superiore a 3 nodi);
- e) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico dovrà essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- f) Durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
- g) L'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello dovrà inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- h) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- i) Le fasi di decollo e di appontaggio dovranno avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- j) La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona dovrà essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- k) Il paracadute ascensionale non dovrà mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- l) E' vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- m) Analogamente l'unità trainante dovrà porre la massima attenzione alla navigazione, mantenendo rotta e velocità adeguate, evitando manovre brusche e repentine, che possano arrecare pericolo o danno a persone o cose;

- n) L'unità potrà trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (come ad esempio sci nautico, pesca ecc.);
- o) Il mezzo nautico trainante dovrà inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Sicurezza (D.M. 29.07.2008 n. 146) e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 metri;
- p) Durante lo svolgimento della predetta attività, è fatto obbligo al paracadutista di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore, ovvero una muta galleggiante, e la sua imbracatura dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta all'occorrenza, una immediata liberazione;
- q) Qualora l'attività venga svolta per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni necessarie, anche ai fini demaniali marittimi, per l'ormeggio in prossimità della battigia;
- r) Le persone che svolgono tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati, pertanto l'Autorità Marittima è espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;

CAPO VIII NAVIGAZIONE DEGLI ACQUASCOOTERS, MOTO D'ACQUA E MEZZI SIMILARI

Articolo 22 (Limitazione alla navigazione)

1. La navigazione degli acquascooters, moto d'acqua e dei mezzi simili, è subordinata, oltre alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. La navigazione degli acquascooters, moto d'acqua e dei mezzi simili, può essere effettuata solo in ore diurne, con condizioni meteo-marine assicurate favorevoli. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare, nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura del porto e delle foci dei fiumi del Circondario Marittimo di Cesenatico, ed è fatto inoltre divieto di navigare:
 - a) Ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) Ad una distanza inferiore a 200 metri dai segnalamenti marittimi e dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei;
 - c) Nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) Oltre 1(uno) miglio dalla costa;
 - e) In luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione.
 - f) nell'ambito del porto di Cesenatico e dei canali del Circondario, se non con rotte dirette necessarie all'arrivo o alla partenza, o a raggiungere gli impianti di distribuzione del carburante, e comunque alla minima velocità di governo (non superiore a 3 nodi).
3. In navigazione in entrata/uscita dal porto e dai canali, in ragione della maggiore capacità di manovra, gli acquascooter, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita, dovranno obbligatoriamente dare la precedenza a tutte le altre unità in transito.

Articolo 23 (Prescrizioni)

1. Per la condotta degli acquascooter è obbligatoria la patente nautica;
2. Durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo di tipo ciclistico o di quelli prescritti della Federazione Italiana Motonautica;
3. Gli scooters acquatici dovranno essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self- circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
4. Durante la navigazione il pilota e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida.

Articolo 24 (Condizioni per l'esercizio)

1. Le persone che svolgono attività con acquascooter, sia ai fini di lucro che non, saranno direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati; l'Autorità Marittima è da intendersi pertanto espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità per ogni eventuale danno arrecato a persone o cose, derivante dall'esercizio di tale attività.
2. Il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
3. Durante la stagione balneare, l'atterraggio e la partenza degli scooter acquatici devono avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio/atterraggio autorizzati, ed alla velocità minima che ne assicuri il controllo e comunque non superiore ai tre nodi.

CAPO IX UTILIZZO DEI JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI A QUESTI ASSIMILABILI

Articolo 25 (Definizioni)

1. Per "JetLev Flyer e similari", si intende un natante munito di motore ed apparato idrogetto, costituito da un'unità galleggiante munita di motore a combustione interna ed un apparato a getto d'acqua, composto da una o più pompe idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore, collegato tramite tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare che l'apparato jet espelle in pressione, permettendo all'utilizzatore mediante comandi azionati dal medesimo, di sollevarsi in aria, ricevendo sostentamento idrodinamico, direzione e velocità, nonché munito di controllo in remoto del motore in caso di emergenza.
2. Con "Flyboard e similari", si fa riferimento all'apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su degli stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, con lo stesso principio di movimento e sostentamento del JetLev Flyer.

Articolo 26 (Prescrizioni generali)

1. Le attività sono soggette, per quanto applicabili, alle disposizioni del Capo I e del Capo VIII del presente Regolamento.
2. Ferme restando le limitazioni territoriali previste per l'utilizzo delle apparecchiature in questione (entro un miglio dalla costa e/o dall'unità madre di cui all'art. 27, comma 3, lett. c) D. L.vo 171/2005 e all'art. 56 D.M. 146/2008), nonché le prescrizioni di cui agli articoli che seguono, le attività svolte con partenza "da e per gli arenili" ed "entro la distanza di un miglio dalla costa", possono essere svolte esclusivamente all'interno di specchi acquei circolari di adeguata profondità ad uso in sicurezza dell'apparecchiatura, aventi raggio di almeno 50 metri, situati ad una distanza non inferiore ai 600 metri dalla linea di costa, in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XIV del Regolamento. Gli specchi acquei debbono risultare completamente liberi e sgombri da qualsiasi ostacolo (ad es.: impianti/segnali da pesca, installazioni off-shore, ecc.) e devono essere preventivamente individuati a cura degli interessati/esercenti le attività nautiche. Le aree devono essere segnalate dai medesimi interessati/esercenti mediante il posizionamento al centro dell'area di mare utilizzata, di un gavitello di colore giallo/rosso. A tal fine, i soggetti interessati devono avere l'utilizzo esclusivo dei predetti specchi acquei, da richiedersi per tempo all'Ente territoriale/locale competente, titolare della gestione del demanio marittimo/mare territoriale a finalità turistico – ricreative.
3. Per motivi di sicurezza, negli specchi acquei di cui al precedente punto 2 del presente articolo, potrà essere utilizzata una sola apparecchiatura per volta, avuto riguardo a quanto previsto per il JetLev Flyer di cui al successivo articolo 27, punto 1, lett. b) (presenza dell' "unità appoggio").
4. Durante la "stagione balneare estiva" (così come definita dalla Regione Emilia Romagna), l'attraversamento della fascia di mare per una distanza di 500 metri dalla costa, è consentito esclusivamente all'interno dei corridoi di lancio/atterraggio di cui al Capo XVI del Regolamento, alla velocità minima consentita per la manovra con scafo in dislocamento e, comunque non superiore ai tre nodi. Il corridoio di lancio non può essere impegnato da più di un mezzo per volta. Nel caso di utilizzo di JetLev Flyer di cui al successivo articolo 27, il transito nei predetti corridoi di lancio/atterraggio deve avvenire con l'unità galleggiante a motore spento trainata dall'unità appoggio. Il conduttore della stessa unità deve usare ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica e marinaresca al fine di evitare incidenti. Nella fascia di mare compresa tra i 500 metri ed i 1000 metri dalla costa, la navigazione deve svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque con scafo in dislocamento.

5. Al di fuori della stagione balneare estiva summenzionata, ove manchi il corridoio di lancio, i dispositivi in questione e le rispettive unità di appoggio possono effettuare la partenza da riva ed il rientro soltanto in acque libere da bagnanti, usando ogni utile accorgimento di sicurezza.
6. L'utilizzo dei dispositivi in questione è subordinato al possesso della patente nautica. È fatto salvo, per il Flyboard, di cui al successivo articolo 28, il caso in cui a bordo sia presente un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica.
7. L'età minima per l'utilizzo delle apparecchiature è di 18 anni compiuti (come previsto per la patente nautica); si prescinde da tali requisiti d'età nei casi previsti dall'art. 39, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171 in premessa richiamato.
8. L'utilizzo delle apparecchiature di cui trattasi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate, anche in relazione alla categoria di progettazione del mezzo, prescritta ai sensi degli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. 171/2005 ed Allegato II ad esso.
9. Il limite massimo per l'utilizzo in altezza è di 10 (dieci) metri dalla superficie acquea.
10. È fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza le apparecchiature in questione, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
11. Indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento omologato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.
12. I soggetti esercenti le attività di che trattasi svolte per conto terzi, dovranno essere iscritti in albi tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, dalla quale si evinca l'attività che s'intende svolgere, ovvero essere muniti di certificati attestanti la legittimità dell'esercizio delle attività che intendono espletare, rilasciati dall'Autorità/Ente competente.
13. I soggetti che svolgono tali attività erogando servizi a terzi con o senza fini di lucro, e/o a titolo privato, sono ritenuti direttamente responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati nelle attività in questione, che dovranno essere dotati ciascuno di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività che vengono svolte e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e le persone trasportate, estesa a favore dell'utilizzatore degli stessi, per gli infortuni ed i danni patiti in occasione o in dipendenza dell'attività stessa. L'Autorità Marittima è, pertanto, da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività.

Articolo 27

(Requisiti e condizioni per l'esercizio dell'attività denominata "JetLev Flyer")

1. L'esercizio dell'attività denominata *JetLev Flyer* è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
- a) il tubo di collegamento tra l'unità galleggiante munita di motore e l'apparato a getto d'acqua non deve essere superiore a metri dieci;
 - b) l'utilizzatore del *JetLev Flyer* deve essere accompagnato da una unità a motore munita di idrogetto e/o elica intubata, in appoggio ai fini di pronta assistenza, che lo segua alla distanza minima di sicurezza. Per distanza minima di sicurezza, si intende la distanza tra il *JetLev Flyer* e l'unità appoggio che consenta al conduttore di quest'ultima di assolvere tempestivamente ed in sicurezza gli obblighi di assistenza di cui al presente alinea, in caso di emergenza;
 - c) l'utilizzatore del *JetLev Flyer*, ai sensi dell'art. 54 comma 3°, del D.M. 146/2008 in premessa richiamato, oltre ad indossare permanentemente il mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato di cui al precedente articolo 26 punto 11, deve indossare un casco protettivo omologato per sport acquatici.
2. L'unità appoggio deve essere condotta da persona maggiorenne, in possesso di patente nautica nei casi previsti dall'art. 39 del D.Lgs. 171/2005, che deve essere sempre assistita da persona esperta nel nuoto, il cui compito è anche quello di sorvegliare l'utilizzatore del *JetLev Flyer*. È responsabilità del titolare dell'attività ovvero, in mancanza, del conduttore dell'unità appoggio assicurare la presenza a bordo della persona esperta nel nuoto.
3. L'unità appoggio è munita delle dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 146/2008, nonché indipendentemente dalla distanza dalla costa:
- a) di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - b) di una cassetta di pronto soccorso conforme a quanto previsto dalla Tabella "D" allegata al D.M. disciplinante il materiale sanitario indispensabile di cui devono essere dotate le unità navali in campo diportistico;
 - c) di una gaffa;
 - d) di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai venti metri, per l'eventuale necessità dell'utilizzatore del *JetLev Flyer*;
 - e) di un apparato VHF omologato, anche portatile, per le eventuali comunicazioni di assistenza o soccorso.
4. L'unità appoggio non può svolgere contemporaneamente altre attività e deve assistere esclusivamente un utilizzatore del *JetLev Flyer* per volta.

5. Sull'unità appoggio, oltre al conducente ed alla persona esperta nel nuoto, può trovare posto un numero di occupanti che, sommato all'utilizzatore del *JetLev Flyer*, non sia superiore al limite massimo di persone trasportabili per detta unità.

6. È vietato impiegare la moto d'acqua a titolo di unità appoggio.

Articolo 28

(Requisiti e condizioni particolari per l'esercizio dell'attività denominata "Flyboard")

1. L'esercizio dell'attività denominata "Flyboard", è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) la predetta attività deve essere svolta sempre in coppia, una persona alla condotta della moto d'acqua (*conducente*) e l'altra collegata alla stessa (*condotto*);

b) la velocità massima consentita per l'esercizio della predetta attività è di 15 nodi, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 26 punto 4;

c) sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio;

d) i conduttori degli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di *Flyboard*, ai sensi dell'art. 54, comma 3° del D.M. 146/2008, devono indossare permanentemente un mezzo di salvataggio individuale di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione si svolge, nonché un casco protettivo omologato per sport acquatici. Dette disposizioni si applicano anche alla persona trasportata (*condotto*), collegata al mezzo;

e) gli acquascooter/moto d'acqua impiegati nell'attività di *Flyboard* devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo attacco al pilota, che ne ha l'obbligo di utilizzo;

f) unità con caratteristiche particolari devono essere sottoposte a specifici accertamenti da effettuarsi con il concorso dell'Ente tecnico, dei richiedenti, ed in esito ad istanza dagli stessi avanzata in doppio esemplare, in carta legale, a questa Autorità Marittima;

g) ciascun acquascooter/moto d'acqua potrà assistere soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività.

Articolo 29

(Limitazioni e divieti particolari)

1. Fermo restando quanto indicato al precedente articolo 26, l'esercizio delle attività denominate "*JetLev Flyer*" e "*Flyboard*" è subordinato altresì a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

2. Alle unità di volta in volta, impiegate per l'esercizio di tali attività è fatto divieto di navigare:

a) nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Cesenatico e dalle foci dei fiumi/corpi idrici superficiali, misurata dal punto più foraneo di esse;

b) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura, nonché da eventuali strutture offshore, ivi comprese le piattaforme mobili temporaneamente adibite alla perforazione di pozzi ovvero all'installazione e/o manutenzione di piattaforme e condotte;

c) negli specchi acquei interdetti alla balneazione per motivi igienico-sanitari;

d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione o interdetti alla navigazione in ragione di qualsiasi provvedimento legittimamente emanato.

È altresì fatto divieto di:

e) gareggiare in velocità con altre unità;

f) seguire a distanza inferiore a quella minima di sicurezza, sul solco ondosso lasciato dietro di sé, le unità trainanti sciatori nautici, le unità svolgenti attività di traino di paracadute ascensionale o di traino di galleggianti in genere, nonché le persone che pratichino il kite-surf o il windsurf. Tale distanza è quella che consente all'utilizzatore del *JetLev Flyer* o al conducente del *Flyboard* di prevenire con largo anticipo il verificarsi di qualsiasi situazione di pericolo e/o incidente, e scongiurare il rischio di colpire eventuali persone in caso di caduta in mare.

CAPO X

SEABOB E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 30

(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso del dispositivo denominato "seabob" e di apparecchi simili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.

2. L'utilizzo del "seabob" è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate. Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
- a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 31
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'utilizzo del "seabob" è soggetto alle sotto riportate condizioni:
- a) date le caratteristiche tecniche del mezzo, l'età minima per la conduzione è di 14 anni compiuti;
 - b) divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione; in caso di partenza da terra, la stessa potrà essere attraversata solo perpendicolarmente e alla minima velocità possibile (massimo 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
 - c) taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
 - d) presenza massima di 2 apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
 - e) segnale a pallone o bandierina compatibile e visibile da almeno 50 metri di colore giallo o arancione che consenta l'individuazione del mezzo, specie nei casi di riemersione rapida;
 - f) limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo).

CAPO XI
E-BIKE ACQUATICA E DISPOSITIVI ASSIMILABILI

Articolo 32
(Prescrizioni e divieti)

1. L'uso del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi simili è subordinato, oltre che alle prescrizioni di cui al Capo I del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
2. L'utilizzo di tale mezzo è autorizzato solo in ore diurne, con condizioni meteomarine assicurate (mare fino al valore 2 della scala Douglas - altezza massima dell'onda di 0,5 metri). Ai suddetti mezzi è fatto assoluto divieto di navigare nel raggio di 1000 (mille) metri dall'imboccatura dei porti del Circondario Marittimo di Cesenatico ed è fatto inoltre divieto di navigare:
- a) ad una distanza inferiore a 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - b) all'interno dei porti e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - c) nelle zone di mare destinate all'ancoraggio, ed a distanze inferiori ai 500 metri dalle navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) in luoghi dove sfocino fiumi, canali e collettori di qualunque genere e, comunque, negli specchi acquei vietati alla balneazione;
 - e) oltre 1 (uno) miglio dalla costa.

Articolo 33
(Condizioni e limitazioni per l'esercizio dell'attività)

1. L'utilizzo del dispositivo denominato "e-bike acquatica" e di apparecchi simili è soggetto alle sotto riportate condizioni:
- a) età minima di anni 16 per la conduzione;
 - b) limite di navigazione fino a 1000 metri dalla costa, con divieto di navigare entro la fascia di mare dedicata prioritariamente alla balneazione e conseguente possibile attraversamento della stessa solo utilizzando gli appositi corridoi di lancio;
 - c) obbligo di assicurazione, essendoci la possibilità tecnica di regolare la potenza di erogazione del motore su diversi livelli di assistenza alla pedalata, graduandone via via l'intervento fino ad assicurare quasi interamente la propulsione;

- d) obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni ed indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche del mezzo in questione.

CAPO XII

LOCAZIONE E NOLEGGIO DELLE UNITÀ DA DIPORTO UTILIZZATE PER FINALITÀ RICREATIVE E TURISTICHE LOCALI NONCHÉ ATTIVITÀ DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne si applicano le disposizioni di cui al Decreto 1° settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.2022, cui si fa integrale ed espresso rinvio, fatte salve le prescrizioni che seguono dettate da specificità locali. Alle unità da diporto impiegate con contratti di noleggio si applica, inoltre, la specifica normativa di sicurezza contenuta nel titolo III, Capo II, del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n° 146).

Per quanto sopra gli operatori commerciali che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua nell'ambito del Circondario Marittimo di Cesenatico, devono presentare a questa Autorità Marittima apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del DPR n° 445/2000, su modulo conforme **(all'allegato 1)** e seguendo le indicazioni previste dall'Art. 2 e ss. del Decreto del 01 settembre 2021.

Articolo 34

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di locazione e noleggio di natanti da diporto per finalità ricreative e turistiche locali)

1. Il locatore/noleggiante deve garantire la presenza costante presso la zona di svolgimento dell'attività durante la fascia oraria di apertura. Il locatore/noleggiante, qualora non munito del brevetto di bagnino di salvataggio, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti e/o essere iscritto alla Terza categoria della Gente di Mare.
2. Gli scooter acquatici/moto d'acqua e mezzi simili devono essere dotati di un dispositivo di spegnimento a distanza che il locatore deve azionare in caso di situazione di pericolo.
3. Il locatore/noleggiante deve predisporre specifico registro su cui annotare – per prioritarie esigenze di sicurezza connesse ad attività di ricerca e soccorso in mare – il numero delle unità noleggiate/locate, il giorno, l'ora d'inizio e fine, le generalità complete con il recapito ed il numero di telefono di colui al quale viene affidato il natante, gli estremi della patente nautica qualora prevista per il mezzo, il numero del contratto stipulato e il numero totale di persone imbarcate.
4. Il locatore/noleggiante è obbligato a mantenere pronta all'uso un'idonea unità di salvataggio a motore in grado di prestare un tempestivo soccorso alle unità locate/noleggiate ed a tutte le persone imbarcate. L'unità dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste, ivi incluso un cavo da rimorchio. Detta unità non è necessaria per le postazioni di locazione/noleggio che rispettano contestualmente tutte le seguenti condizioni:
 - a) che i mezzi locati/noleggiati siano esclusivamente mezzi da spiaggia a remi o a pedali abilitati a navigare entro 300 metri dalla costa;
 - b) che il locatore/noleggiante sia anche il concessionario dello stabilimento balneare al cui interno è presente la postazione di locazione/noleggio;
 - c) che lo stabilimento balneare di cui alla precedente lett. b) sia munito dell'imbarcazione di emergenza.
5. Ferme restando le vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di "marine resort", il contratto di locazione/noleggio di "unità da diporto" non autorizza l'utilizzo della medesima per finalità ricettive/alberghiere, residenziali, attività di "boat & breakfast" o similari, poiché tali formule di impiego non sono configurabili nello scopo sportivo e ricreativo che, invece, deve caratterizzare la navigazione da diporto. Allo stesso modo, i natanti locati/noleggiati non possono essere destinati ad attività di servizio pubblico non di linea, ancorché svolto occasionalmente, e neppure adibiti ad attività di noleggio occasionale ex art. 49-bis del Codice del diporto o ad attività di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del Codice della Navigazione.

Articolo 35

(Ulteriori disposizioni per lo svolgimento dell'attività di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime)

1. Prima di procedere alle immersioni, il sodalizio che le organizza dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico - Sala Operativa, anche a mezzo fax o P.E.C./e-mail, un'informativa riportante:
 - a. data, ora e luogo dell'immersione;
 - b. numero dei partecipanti;
 - c. nominativo dell'istruttore responsabile e degli eventuali assistenti;
 - d. eventuale unità navale utilizzata;

e. modalità operative.

2. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza, oltre a quelle già previste dagli articoli 90 e 91 del Regolamento di Attuazione del Codice della nautica da diporto (D.M. 29.07.2008 n° 146):

a) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità Marittime, ospedali, centri iperbarici, ecc.);

b) megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.

3. L'unità di appoggio, durante l'immersione, dovrà essere presidiata da soggetto in grado di manovrare ed effettuare eventuali comunicazioni d'emergenza e da operatore abilitato al primo soccorso ai sensi del vigente decreto citato (art. 91).

4. L'esercizio dell'attività subacquea è vietato:

a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

b) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi mercantili e a 300 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità ancorate fuori dai porti;

c) nelle zone di mare di regolare transito delle navi per l'uscita e l'entrata nei porti e per l'ancoraggio;

d) nelle zone di mare interdette alla balneazione, o alla stessa esclusivamente prioritariamente destinate.

È fatta eccezione lo svolgimento di immersioni organizzate da sodalizi a scopo ricreativo, di interesse biologico e/o didattiche nella zona di mare compresa tra la battigia e le scogliere parallele alla costa, al di fuori degli orari di balneazione di maggiore affluenza, anche in assenza di unità appoggio ma con tutti i presidi di sicurezza; in tal caso dovrà essere effettuata specifica comunicazione nelle medesime modalità di cui al punto 1.

CAPO XIII CORRIDOI DI LANCIO

Articolo 36 (Condizioni e caratteristiche)

1. In relazione ai divieti di navigazione relativi alla fascia riservata alla balneazione, per consentire la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela e a vela con motore ausiliario negli specchi acquei antistanti le aree in concessione e le spiagge libere, i concessionari di strutture balneari e/o i titolari di aree in concessione per attività nautiche e di locazione e noleggio natanti devono installare, previa istanza ed ottenimento di autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, un corridoio di lancio.

2. I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

a) ampiezza di 20 metri e delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione parallele tra loro fino ad una lunghezza di 500 metri dalla battigia;

b) le boe di una stessa linea devono essere sistemate ad una distanza massima di 20 metri l'una d'altra;

c) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;

d) per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 500 mt. dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di non inferiore a 60 cm.;

e) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura "**CORRIDOIO USCITA NATANTI – VIETATA LA BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche nelle lingue italiano, inglese, francese, tedesco e russo;

f) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica galleggiante e fissa delle corsie.

Articolo 37 (Divieti e obblighi nei corridoi di lancio)

Nella zona di mare vietata alla navigazione ed ampia 500 (cinquecento) metri, per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua devono essere osservate le seguenti prescrizioni e norme di comportamento:

1. L'atterraggio e la partenza devono avvenire **esclusivamente** attraverso appositi corridoi di lancio, realizzati secondo quanto disposto dall'articolo precedente.

2. Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua e le unità adibite all'esercizio dello sci nautico, paracadutismo ascensionale e attività di traino similari, devono percorrere detti corridoi di lancio a lento moto ed a velocità non superiore a 3 (tre) nodi.

3. Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi di lancio con andatura ridotta al minimo e con la massima prudenza.

4. È vietato, all'interno dei corridoi, l'ormeggio e l'ancoraggio di qualsiasi unità da diporto.

5. È fatto, comunque, divieto alle unità da diporto di raggiungere e partire dalle spiagge frequentate da bagnanti senza utilizzare gli appositi corridoi di lancio.

6. Qualora non esistano corridoi di lancio, l'attraversamento della fascia dei 500 (cinquecento) metri vietata alla balneazione è consentito soltanto alle unità da diporto di piccola stazza e comunque di lunghezza fuori tutto non superiore a 6 metri che navighino a remi con apparato propulsivo sollevato.
7. All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.
8. Il corridoio di lancio deve essere utilizzato anche per l'uscita e l'atterraggio di unità propulse con dispositivo denominato "freewheeling", o similari, essendone precluso l'uso nella fascia riservata alla balneazione.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Alla Capitaneria di porto di / autorità acque interne _____

Il sottoscritto _____, nato a _____,
il ____ ____, residente a _____ in _____,
C.F. _____, legale rappresentante di ☐ Società/Ditta individuale di locazione
/noleggio, ☐ Centro di immersione e addestramento subacqueo, ☐ Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo
subacqueo, con sede a _____, Prov. _____, in _____
n. _____ tel. _____/_____, iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____, P.IVA _____

DICHIARA,

ai sensi D.P.R. n. 445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per ☐ locazione ☐ noleggio ☐ appoggio alle immersioni
subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n. _____ con base di imbarco nel Comune di
_____, in località _____;

**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**

**che, nel caso di noleggio o appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona maggiorenne
e in possesso della patente nautica di categoria A o superiore.**

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

N° 1 _____, tipo 2 _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____,
potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo,
circolo/associazione onlus di escursionismo subacqueo.

2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____

Firma _____

**NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea
per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti
dalla normativa sopra richiamata.**

Allegare

- a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto
e/o di moto d'acqua;
- b) elenco delle unità da impiegare a fini di cui all'art. 1, distinte per numero progressivo;
- c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
- d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
- e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
- f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4, comma 4, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
- documentarsi su specifiche ordinanze dell'autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
- verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra l'effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) LIMITI DI VELOCITÀ,** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:
- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) ANCORAGGIO,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) NAVIGAZIONE CON ONDA,** con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) USO DEL VHF,** con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) FANALI DEI PORTI,** con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ,** con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.